

Doppio beneficio fiscale per l'impresa che produce energia e si autorifornisce

In caso di teleriscaldamento da biomassa o geotermia, l'impresa che gestisce la rete, e che è anche utente finale del calore prodotto, fruisce del credito d'imposta previsto per il gestore e dello sconto sull'energia ricevuta previsto per il cliente.

Il principio di diritto arriva dalla sentenza 366 del 7 gennaio 2026 della quinta sezione civile della Corte di cassazione secondo la quale il meccanismo agevolativo si applica anche al caso in cui l'impresa, che produce energia rinnovabile, la distribuisce anche a sé stessa con la rete di teleriscaldamento, legittimandola alla compensazione.

Le norme di riferimento sono l'articolo 8, comma 10, lettera f), legge 448/1998 (legge Finanziaria del 1999) come interpretato in modo autentico dall'articolo 2, comma 138, legge 244/2007.

Il caso deciso dalla Cassazione riguarda l'agevolazione fiscale del credito d'imposta introdotta con la Finanziaria del 1999, destinata alle aziende che producono e forniscono calore da biomassa o da energia geotermica tramite reti di teleriscaldamento. In sostanza, tali aziende fruiscono di questo credito fiscale e lo applicano come riduzione del prezzo finale pagato dai clienti, che così ricevono uno sconto sul costo del calore acquistato.

La norma della Finanziaria 1999 è stata interpretata in modo autentico dall'articolo 2, comma 138, legge 244/2007 che ha stabilito che questa disciplina si applica «anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito».

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha deciso il caso di un'impresa che produce e distribuisce calore da fonti rinnovabili e che lo fornisce a sé stessa. E lo ha fatto affermando che l'interpretazione del 2007 non ha privato il gestore di una rete di un impianto o di una rete di teleriscaldamento della facoltà di fruire del credito d'imposta; inoltre, la Corte ha ammesso che l'utente finale dell'energia possa essere il gestore medesimo, consentendogli così «di applicare l'agevolazione a sé stesso, in

modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo».

La Cassazione non ha, dunque, dubbi sul fatto che in tale duplice veste di gestore della rete e di utente fruitore del calore, l'impresa gode del doppio beneficio del credito fiscale come fornitore e dello sconto sul prezzo dell'energia che si pratica da sé come utente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA